

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

per l'esercizio dei servizi di igiene urbana, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

oooooooooooooooooooooooooooo

Con la presente scrittura privata sottoscritta con firme digitali dalle parti come di seguito costituite
il giorno __/__/____, **ciascuno presso la propria sede**,

il **COMUNE DI BARI** di seguito denominato "Comune", con sede in Bari Corso Vittorio Emanuele 84, codice fiscale 80015010723 ai fini del presente atto rappresentato dall'Ing. Vito Nitti, nato a [REDACTED], nella sua qualità di Direttore della Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità, ed in forza dei poteri attribuiti con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 514 del 12/07/2022**

e

A.M.I.U. (Azienda Municipale Igiene Urbana) Puglia – S.p.A. (codice fiscale 05487980723), di seguito denominata anche "Soggetto gestore", con sede in Bari in viale Viale Francesco Fuzio - Z.I. Bari, iscritta al registro delle imprese presso la CCIA di Bari, ai fini del presente atto rappresentato dall'Avv. Sabino Persichella nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore e in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto Aziendale .

PREMESSO CHE

- La gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006, costituisce attività di pubblico interesse e viene effettuata senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalle Regioni nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione ad esse attribuite;
- I comuni che costituiscono gli ambiti territoriali ottimali concorrono alla gestione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 200 del D.Lgs.152/2006 e dalla legislazione regionale in materia;
- La Legge Regionale n.24/2012 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*" ha individuato gli ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i sei territori provinciali, ed ha disposto che, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, la pianificazione regionale possa definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, denominati **Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO)**.
- La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2147 del 23/10/2012, ha perimetrato gli ARO, individuando il Comune di Bari come coincidente con l'ARO BA3 e, con successiva DGR n. 2877 del 20/12/2012, concernente il modello organizzativo dell'ARO, ha

disposto che i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano e provvedano ad attivare le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

- La Legge Regionale n. 20/2016, a parziale modifica ed integrazione della L.R. 24/2012, ha soppresso gli Organi di Governo a livello provinciale, individuato l'intero territorio regionale quale Ambito Territoriale Ottimale ed istituito l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. La stessa normativa ha previsto, in sede di prima attuazione e nelle more della perimetrazione di Aree Omogenee per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, che rimane vigente la perimetrazione degli ARO disposta con DGR n.2147/2012 e che gli ARO proseguono la gestione associata dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale.
- All'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, è stato demandato l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, già esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriali ottimali, quale forma di cooperazione degli enti locali.

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della **Giunta Municipale n.794 del 28/06/2001**, ha approvato lo schema del contratto per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nel comune di Bari relativi al periodo 2001/2005 e le allegate schede tecniche ed economiche, nelle quali sono descritte le caratteristiche dimensionali ed economiche dei servizi, e formano parte integrante e sostanziale del contratto (schede da 1 a 23).
- **In data 25/07/2001** è stato sottoscritto tra il Comune di Bari e la società A.M.I.U. S.p.a. il contratto di servizio di igiene urbana avente durata quinquennale, con scadenza il 31.12.2005 nel quale, fra l'altro, è previsto:
 - o l'aggiornamento, con cadenza annuale, degli obiettivi di breve periodo fissati nelle allegate schede di definizione tecnica in funzione del necessario miglioramento della produttività nonché dell'efficacia ed efficienza del servizio;
 - o che i costi delle singole attività sono soggetti a revisione annuale in funzione del necessario miglioramento della produttività ed efficacia e efficienza dei servizi e che il corrispettivo annuale varia in ragione della effettiva quantità dei servizi resi e dei rifiuti raccolti e smaltiti, nonché della revisione operata sui costi dei medesimi;

PREMESSO, INFINE, CHE:

- la Giunta Comunale:

- Con **Deliberazione n.717 del 18.11.2013**, avente ad oggetto la *Relazione sull'affidamento del servizio di gestione igiene urbana nel territorio di Bari ai sensi dell'art.34 comma 20 d.l. n.179/2012 e apposizione termine di scadenza del contratto di servizio Amiu S.p.A.*, ha approvato la relazione sull'affidamento del servizio di gestione igiene urbana nel territorio di Bari, ai sensi dell'art. 34 comma 20 della Legge 17.12.2012 n. 221, confermando l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società AMIU S.p.A sulla base del Contratto di Servizio sottoscritto in data 25 luglio 2001 e prorogato con Deliberazione di Giunta comunale n.1132 del 29/12/2006, e **determinava il termine di scadenza contrattuale dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in anni 15 decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, quindi, almeno fino al 18.11.2028;**
- Con **Deliberazione n. 569 del 18/11/2020** ha, tra l'altro, determinato, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio il termine di scadenza contrattuale dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani al **30/06/2022**, autorizzando la stipula del relativo **Atto integrativo al Contratto di servizio**, tra il Comune e AMIU Puglia S.p.A., sottoscritto in data 20/11/2020;
- Con Deliberazioni n. 653 del 20/10/2021 e n. 875 del 21/12/2021 ha autorizzato la stipula degli Atti integrativi del Contratto sottoscritti in data 16/12/2021 (adeguamento scheda pulizia mercati) e in data 25/01/2022 (modifica scheda videosorveglianza)

- Il Consiglio Comunale

- con **Deliberazione n. 118 del 29/12/2021**, nell'ambito degli atti ricognitivi ex art.20 del D.Lgs. 175/2016, "*Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D.Lgs 175/2016*" ha confermato "*il mantenimento della partecipazione senza interventi*" e "*l'in house providing per il Servizio di Igiene Pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e dei regolamenti comunitari.*"

PRESO ATTO CHE

- Con Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il "**Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)**" al fine di assicurare a tutti gli utenti del

servizio di igiene urbana un livello qualitativo minimo ed omogeneo sull'intero territorio nazionale.

- L'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica.

- Pertanto, l'Autorità ha disegnato un approccio regolatorio asimmetrico e graduale al fine di contemperare, da un lato, l'esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti, specie nelle realtà con bassi livelli di qualità del servizio, e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio.

- Le misure prefigurate sono pertanto state declinate sulla base di una **Matrice a quattro Schemi regolatori**, con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo **Schema Regolatorio di appartenenza**, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione.

- Il sistema a Matrice prevede altresì l'introduzione di un set di obblighi di servizio minimo per tutte le gestioni, riguardante i principali profili di **qualità contrattuale e tecnica**, affiancati – nelle gestioni che già assicurano agli utenti un livello qualitativo intermedio o avanzato - alla previsione di standard generali di qualità, differenziati per Schemi.

- I principali obblighi legati alla **qualità contrattuale** riguarderanno la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati. Le nuove regole riguarderanno anche le modalità e la periodicità di pagamento, la rateizzazione e il rimborso degli importi non dovuti, il ritiro dei rifiuti su chiamata o la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare. A titolo di esempio, secondo le regole di Qualità Contrattuale:

- tutte le gestioni dovranno adottare una procedura puntuale per l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio rifiuti, specificando i tempi a disposizione degli utenti e le conseguenze in caso di decorrenza dei termini. Dovranno essere applicate le modalità di gestione dei reclami e assicurati i tempi di risposta previsti dall'Autorità;
- tutte le gestioni dovranno inoltre garantire specifiche modalità di rateizzazione le tenendo conto in particolare delle famiglie vulnerabili già beneficiarie del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.

- Per quanto riguarda, invece, la **qualità tecnica**, saranno previsti obblighi e standard relativi alla continuità, alla regolarità e alla sicurezza del servizio. A titolo di esempio, rispetto alla Qualità Tecnica:

- assumeranno rilevanza la continuità e regolarità del servizio, per le quali tutte le gestioni dovranno realizzare una mappatura dei contenitori della raccolta stradale/di prossimità e predisporre un programma delle attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade che prevede per ciascuna strada/via l'indicazione della data e fascia oraria di svolgimento del servizio. Gli standard, ad esempio la durata delle interruzioni, la puntualità del servizio di raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, saranno variabili in base alle condizioni iniziali;
- Circa gli **obblighi di pubblicazione**, è previsto per tutti i gestori, la pubblicazione sul proprio sito internet:
 - Del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori;
 - Degli standard di qualità di propria competenza e dei risultati raggiunti in termini di rispetto di tali standard (a partire dal 2024);
 - Della tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - Dell'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

A tal fine l'Autorità può inoltre procedere alla pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati di qualità comunicati dai gestori.

CONSIDERATO CHE

- La delibera n. 15/2022 dell'ARERA di adozione del TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) prevede l'introduzione di un *set* di obblighi di servizio di qualità *contrattuale e tecnica*, affiancati da indicatori e relativi *standard generali*, differenziati per quattro *schemi regolatori*, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i *Contratto/i di servizio* e/o nella/e *Carta/e della qualità* vigenti.
- I dati di qualità, sia tecnica che contrattuale, **dovranno essere pubblicati dai gestori nei propri siti internet** e potranno essere oggetto di pubblicazione su web anche da parte di ARERA (in un'ottica di trasparenza, già applicata nei settori idrico ed energetico) per



consentire ai cittadini la verifica delle prestazioni nei propri territori e la comparazione con altre realtà.

- Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, nonché a pubblicare, le seguenti informazioni:

- a) Il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati relativi all'anno precedente.
- b) Per le gestioni ricomprese nello Schema I, non soggette a livelli generali di qualità, Relazione firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio.
- c) Per le prestazioni soggette a livelli generali di qualità eseguite nell'anno precedente il gestore è tenuto a comunicare per ogni prestazione
 - a. Numero totale delle richieste di prestazioni ricevute per le quali sia stato rispettato il livello generale di qualità definito nel TQRIF
 - b. Numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il gestore non abbia rispettato il livello generale di qualità definito nel TQRIF, suddividendole in base alle cause del mancato rispetto
 - c. Tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello generale definito nel TQRIF sia per quello per le quali non sia stato rispettato

- Si conferma, inoltre, l'adozione per ogni singola gestione di un'**unica** Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del Testo unico e – l'integrazione del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani **favorendo la certezza e la facilità di accesso alle informazioni da parte degli utenti.**

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve essere pubblicata ai sensi dell'Art. 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono. Essa deve essere conforme alle disposizioni del TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'ETC

- l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 1 del TQRIF, in attuazione di quanto previsto

dall'art. 3 del medesimo TQRIF, individuerà presumibilmente nello **Schema Regolatorio 1**, quello di riferimento del servizio gestito da AMIU Puglia S.p.A.

- Con riferimento agli standard generali di qualità, lo **Schema Regolatorio 1** non rientra negli obblighi inerenti le performance né deve rendicontare le proprie performance, **ma è fortemente consigliato iniziare a definire e registrare le performance esistenti in modo da misurare la possibilità di passare ad uno schema regolatorio superiore ed a prepararsi ad eventuali adeguamenti futuri.**

RITENUTO:

- Di dover iniziare a definire e registrare le performance esistenti in modo da misurare la possibilità di passare ad uno schema regolatorio superiore e a prepararsi ad adeguamenti futuri.
- Di dover scegliere uno schema regolatorio diverso dal primo in quanto, il primo è quello che permette di svolgere le attività sulla base di livelli minimi (contrattuali e qualità) ed esime dagli obblighi di registrazione e di quelli relativi all'applicazione degli standard; purtuttavia vanno considerati altri fattori quali:
 - o Reputazione con i cittadini (quando prenderanno coscienza dei livelli della qualità);
 - o La delibera n. 15/2022 dell'ARERA di adozione del TQRIF qualità è sicuramente un percorso che porterà a far salire l'asticella degli obblighi in uno con eventuali penalità.
 - o Il primo schema non obbliga alla misurazione il che significa non sapere neanche a che punto si è rispetto agli altri schemi, vale la pena iniziare a "misurarsi".
 - o Lo Schema Regolatorio 3 o meglio il 4 facilitano di molto il rapporto con il gestore della raccolta e dello spazzamento e risolve molti problemi con i cittadini con una trasparenza ed un controllo che pochi contratti prevedono.
- All'interno di un ipotetico cronoprogramma della qualità l'Anno 2022 è da considerarsi "di preparazione" alla qualità attraverso fasi sinergiche e propedeutiche quali:
 - o Definizione, verifica documentale dello status quo, contratto di servizio, eventuali questionari da fornire ai gestori per verificare posizionamento.
 - o Definizione del quadro di adeguamenti con i gestori per allineare la gestione al livello qualitativo scelto.
 - o Atti consequenziali ed organizzativi.

- Implementazione di nuove procedure, di nuovi sistemi aziendali e relativa formazione del personale.
- Tale percorso proietterà i gestori nel 2023-2024 con nuovi servizi, costi assestati, conoscenza e registrazione delle proprie attività e performance, capacità di comunicazione e pubblicazione dei dati, auto-controllo interno della coerenza regolatoria.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'affidamento del servizio di igiene urbana ad AMIU Puglia S.p.A. deve rispettare i **requisiti** previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento secondo la modalità **"in house providing"**, come recepiti dal legislatore interno nell'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- I tempi tecnici necessari all'adeguamento del Contratto di servizio agli obblighi di qualità introdotti da ARERA da un lato, e all'istruttoria (circa *l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento*, la definizione dei **contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale**, indicando le compensazioni economiche) basata anche sugli elementi di qualità recepiti nel contratto e finalizzata all'adozione della Relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 dall'altro, non consentono di procedere all'approvazione dello schema del nuovo contratto di servizio e alla stipula del medesimo entro il termine del 30/06/2022, data di scadenza dell'affidamento determinata con Delibera G.M. **n. 569 del 18/11/2020**;
- E' necessario provvedere, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio, a rideterminare **il termine di scadenza contrattuale dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani** in linea con le indicazioni di cui alla **Deliberazione di Giunta Comunale n.717 del 18/11/2013 di approvazione della Relazione sull'affidamento del servizio di gestione igiene urbana nel territorio di Bari**, ai sensi dell'art. 34 comma 20 della Legge 17.12.2012 n. 221, che determinava detto termine in anni **15 decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, quindi, almeno fino al 18.11.2028**;

VISTO

- La **Delibera di Giunta Comunale n. 514 del 12/07/2022**, la quale ha determinato il nuovo termine di scadenza contrattuale dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani al **31/12/2023**, nelle more della stipula del nuovo Contratto di servizio;

- La DD n. 2022/086/00077 di approvazione dello schema del presente **SCHEMA ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO** per l'esercizio dei servizi di igiene urbana, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti come sopra costituite ad integrazione di quanto previsto nel Contratto di servizio stipulato in data 25/07/2001 e i successivi atti integrativi, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente appendice al Contratto di servizio, di seguito denominata per brevità "scrittura".

Art. 2 Oggetto

Il presente Atto integrativo al Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi di igiene urbana, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti integra la disciplina dei rapporti già negoziati con contratto stipulato in data 25 luglio 2001 e successivi atti integrativi tra l'Ente affidante e il Soggetto gestore, in esecuzione alle disposizioni di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 514 del 12/07/2022.

Art. 3 Durata del contratto

Le parti convengono che il termine di scadenza contrattuale dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, come determinato all'art. 4 dell'Atto integrativo al Contratto di servizio sottoscritto in data 20/11/2020, è **posticipato al 31/12/2023**, nelle more della stipula del nuovo Contratto di servizio che recepisca gli obblighi di qualità introdotti da ARERA, così come delineati in premessa.

Le parti convengono che la gestione del servizio prosegua **agli stessi patti e condizioni** previsti nell'originario Contratto del 25 luglio 2001 e successivi Atti integrativi.

Art. 4 Spese contrattuali

Tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione in caso d'uso del presente atto, sono a carico di AMIU Puglia S.p.A..

Art. 5 Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Atto integrativo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto di proroga (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente Atto integrativo rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Comune di Bari:

Titolare del Trattamento è il Comune di Bari.

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è rappresentato dall'avv. Ilaria Rizzo, Dirigente Ripartizione Segreteria Generale, contattabile all'indirizzo mail i.rizzo@comune.bari.it, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 84, Bari.

Per il Soggetto gestore AMIU Puglia.:

Titolare del Trattamento è Amiu Puglia S.p.A..

Il Data Protection Officer è il dott. Romolo De Seneen contattabile all'indirizzo mail r.deseneen@fg.amiupuglia.it, con sede legale presso Amiu Puglia Spa in via Francesco Fuzio, Bari

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Atto integrativo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Atto integrativo.

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 6 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato in modalità integrativa nella presente appendice, si rinvia ai contenuti del Contratto di servizio stipulato in data 25 luglio 2001 e successivi atti integrativi, alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di rifiuti e igiene urbana.

L'Atto integrativo al Contratto di Servizio è comunicato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) istituita con L.R. n.20/2016.

Per l'A.M.I.U. (Azienda Municipale Igiene Urbana) Puglia – S.p.A.

Il Presidente

[Redacted Signature]

Per il Comune

Il Direttore della Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità

[Redacted Signature]